

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO, PREMENO E VIGNONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Delibera n°

5

27/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA VALGRANDE E DEL LAGO DI MERGOZZO, PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 22/01/2004.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 18.00 presso la sede del Comune di Arizzano sita in Via Roma n. 1 e nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Componenti, si è riunito, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, in seduta segreta la Giunta dell'Unione in oggetto indicata.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Nominativo	Presente	Assente
CALDERONI Enrico (Sindaco Arizzano)	X	
BRUSA Mauro (Sindaco Premeno)	X	
ARCHETTI Giacomo Maurizio (Sindaco Vignone)	X	
TOTALE	3	

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 17 dello Statuto il Sindaco di Arizzano Sig. CALDERONI Enrico

Con la partecipazione del Segretario Comunale dr. Ugo PALMIERI ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto, che provvede alla redazione del presente verbale.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, ai sensi dell'art. 13 comma 12 dello Statuto, la Giunta dell'Unione passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA VALGRANDE E DEL LAGO DI MERGOZZO, PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 22/01/2004.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

RICHIAMATA:

- la deliberazione dell'Assemblea n. 13 del 21/12/2015, esecutiva, con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione associata delle funzioni amministrative e i compiti, già di competenza delle comunità montane (art. 3 L.R. n° 3/2014), tra l'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo e l'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Vignone e Premeno, e significativamente l'art. 5 disciplinante nello specifico l'allocazione della dipendente Sig.ra Grazia Morelli;
- la lettera di questa Unione in data 20/04/2016 prot. n.1464 con la quale è stato richiesto all'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo di potere utilizzare in via anticipata e a tempo parziale per n. 18 ore settimanali con decorrenza 01/05 c. a. la dipendente Sig.ra Morelli Maria Grazia al fine di potere consentire a questa Unione di potere espletare le funzioni conferite, confermando la data del trasferimento della predetta dipendente con decorrenza 01/07 c. a. presso questa Unione.

VISTA la delibera della Giunta dell'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo n. 4 del 20/04/2016 con la quale è stato deciso di assentire, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del Comparto Regioni – Autonomie locali, alla assegnazione temporanea all'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Vignone e Premeno del proprio personale dipendente a tempo indeterminato, Dott.ssa Maria Grazia Morelli, per il periodo 01 maggio – 30 Giugno del corrente anno, approvando la bozza di convenzione tra l'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo e l'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Vignone e Premeno, per l'utilizzo a tempo parziale di personale ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004, composta da n° 8 articoli nel testo emendato, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO approvare la convenzione nel testo trasmesso dall'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo;

CONSIDERATO che il Segretario dell'Unione, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

AD UNANIMITÀ di voti, resi legalmente.

DELIBERA

- 1) approvare la bozza di convenzione tra l'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo e l'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Vignone e Premeno, per l'utilizzo a tempo parziale di personale ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004, composta da n° 8 articoli nel testo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la predetta convenzione;

- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione all'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4) di dichiarare, con votazione successiva analoga alla precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

Allegato alla deliberazione n. 5 in data 27.04.2016

CONVENZIONE FRA L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO, VIGNONE E PREMENO E L'UNIONE MONTANA VALGRANDE E DEL LAGO DI MERGOZZO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL DEL 22/01/2004.

L'anno duemilasedici, il giorno ____ del mese di _____, presso la sede dell'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo, in Cambiasca,

Tra

L'UNIONE MONTANA VALGRANDE E DEL LAGO DI MERGOZZO (c.f. 93035870034), in persona del Presidente pro-tempore Sig. Liera Claudio, domiciliato per la sua carica presso la sede legale della stessa in Cambiasca, Via per Unchio n° 13, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione della Giunta dell'Unione n° ____ del _____;

e

L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO, VIGNONE E PREMENO (c.f. 02440100036), in persona del Presidente pro-tempore Sig. Calderoni Enrico, domiciliato per la sua carica presso la sede legale della stessa in Arizzano, Corso Dante n° 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione della Giunta dell'Unione n° ____ del _____;

PREMESSO:

- che l'art. 14, primo comma, del CCNL 22 gennaio 2004 prevede che: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.”*;
- che con le deliberazioni consiliari n° 19 del 23/12/2015 (Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo) e n° 13 del 21/12/2015 (Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Vignone e Premeno), è stata approvata la convenzione per la gestione associata delle funzioni amministrative e i compiti, già di competenza delle comunità montane (art. 3 L.R. n° 3/2014), tra l'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo e l'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Vignone e Premeno;
- che, significativamente, l'art. 5 della predetta convenzione disciplina nello specifico l'allocazione della dipendente Dott.ssa Morelli Maria Grazia;
- che l'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Vignone e Premeno, con nota Prot. n° 1464 in data 20/04/2016, ha confermato la data del trasferimento della predetta dipendente con decorrenza 1° luglio c.a. e nel contempo ne ha richiesto l'utilizzo in via anticipata dal 1° maggio

e per 18 ore settimanali;

- che l'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo ha prestato assenso all'utilizzo richiesto;

- che la dipendente interessata ha prestato assenso all'utilizzo di che trattasi;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Oggetto e finalità

La presente convenzione disciplina l'utilizzo temporaneo della Dott.ssa Maria Grazia Morelli, dipendente di ruolo presso l'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo, inquadrata nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo – Categoria Economica C4.

Tale utilizzo è finalizzato allo svolgimento da parte dell'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Vignone e Premeno, delle funzioni amministrative e dei compiti già di competenza delle Comunità Montane (art. 3 L.R. n° 3/2014), nonché delle proprie attività istituzionali secondo le modalità organizzative in essere.

Il dipendente farà capo e riferimento, per le funzioni svolte e le responsabilità acquisite, singolarmente a ciascuna delle due Unioni.

Art. 2 - Tempo di lavoro in assegnazione

Per tutta la durata della convenzione la Dott.ssa Maria Grazia Morelli presterà servizio presso l'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo per 18 ore settimanali, mentre per le restanti 18 ore settimanali presterà servizio presso l'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Vignone e Premeno.

Le Unioni, in relazione ai rispettivi regolamenti ed assetti organizzativi, determineranno in maniera autonoma le funzioni da attribuirsi alla dipendente. Sarà compito delle stesse determinare le concrete modalità di svolgimento delle funzioni (giornate di presenza, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale ritenuta necessaria per il buon esito della convenzione).

La dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli uffici delle singole Unioni in conformità alle modalità che verranno all'uopo condivise; in caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati.

Art. 3 - Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal giorno 01/05/2016 sino al 30/06/2016 e cesserà, salvo proroga, automaticamente alla scadenza del termine fissato, senza l'obbligo di preavviso.

Entrambi gli Enti possono recedere in via anticipata dalla presente convenzione, con un preavviso di 15 giorni, mediante comunicazione scritta.

Art. 4 - Gestione giuridica e presenze

Per l'intera durata dell'utilizzo a tempo parziale presso l'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Vignone e Premeno la gestione giuridica della dipendente resta assegnata all'Unione

Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo che risulta l'unico datore di lavoro della dipendente;

Le ferie ed i permessi saranno autorizzati dall'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo che acquisirà preventivamente la richiesta relativa a ferie e permessi da usufruirsi presso l'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Vignone e Premeno.

All'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo spetterà la gestione del monte ferie annuo e di tutti i diritti, contrattualmente previsti, spettanti alla dipendente.

La comunicazione relativa all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica, dovrà essere effettuata presso l'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo, anche nel caso in cui l'assenza sia riferita ai giorni lavorativi da svolgersi presso l'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Vignone e Premeno.

Le parti si impegnano a garantire tempestivamente le informazioni di reciproco interesse relative alla gestione del rapporto che si intende istituire con la presente convenzione.

Art. 5 - Oneri della convenzione

I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri. Gli oneri verranno ripartiti in ragione del 50% per ciascuna delle Unioni. Per tutta la durata della convenzione la titolarità degli atti inerenti la gestione economica del rapporto di lavoro restano in capo all'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo.

L'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Vignone e Premeno si impegna a rimborsare all'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo il 50% del trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal CCNL in godimento alla dipendente, oltre agli oneri, relativi al periodo di validità della presente convenzione.

La rendicontazione delle somme dovute sarà comunicata alla scadenza della convenzione e l'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Vignone e Premeno provvederà al rimborso delle somme dovute entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 6 - Controversie

Ogni controversia tra le Unioni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della convenzione, viene rimessa ai Presidenti, sentite le rispettive Giunte, se ritenuto necessario dagli stessi, fatti salvi gli atti dovuti a tutela dei due Enti.

Art. 7- Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le Unioni, con adozione, ove richiesto, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Enti.

Si fa rinvio, inoltre, alla normativa vigente.

Art. 8 - Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in esenzione da imposta di bollo e sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso. L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to CALDERONI Enrico

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to PALMIERI Dr. Ugo

Annotato, per gli effetti del 5^a comma dell'art. 153 del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000 l'impegno di spesa
di € al cap. del bilancio 2015

Data,

IL Responsabile del servizio

Pubblicato nelle consuete e prescritte forme all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il 27.7.2016
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to PALMIERI Dr. Ugo

Dalla Sede Municipale li

Per copia conforme all'originale

Dalla Sede Municipale li _____

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

Dalla Sede Municipale li 27.4.2016

Il Responsabile del Servizio
F.to PALMIERI Dr. Ugo

La presente è divenuta esecutiva in data _____ dopo il decimo giorno dalla
sua pubblicazione ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
